



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 11, riunita in udienza il 25/10/2023 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:

PERLA PIETRO, Presidente

BLASI LUCA MARIA, Relatore

CHIAPPINIELLO AGOSTINO, Giudice

in data 25/10/2023 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. 4720/2019 depositato il 27/08/2019

proposto da

Consorzio Di Bonifica Valle Del Liri - 81001870609

elettivamente domiciliato presso consorziovalledelliri@messaggipec.it

contro

Mad S.r.l. - 01876630607

Difeso da

Tommaso Marrocco - MRRTMS64B02C034H

Francesca Santoponte - SNTFNC81A67C034V

ed elettivamente domiciliato presso santopontefrancesca@pecavvomaticassino.it

Avente ad oggetto l'impugnazione di:

- pronuncia sentenza n. 200/2019 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale FROSINONE sez. 3 e pubblicata il 13/05/2019

Atti impositivi:

- ERARIALE n. 200/19 ASSENTE 2017

a seguito di discussione in pubblica udienza

Richieste delle parti:

IL RAPPRESENTANTE DEL CONSORZIO SI RIPORTA ALLE DEDUZIONI IN ATTI CHIEDENDONE L'ACCOGLIMENTO.

LA CORTE TRATTIENE LA CAUSA IN DECISIONE.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Soc. MAD impugnava dinanzi alla CTP di Frosinone l'ingiunzione di pagamento n° 3390021027 notificata in data 1/05/2018 dalla Soc. Gefil, quale Concessionario della Riscossione per il Consorzio di Bonifica Valle del Liri, con cui si intimava di pagare la somma di € 1.553,26 per contributo consortile relativo all'anno d'imposta 2017, riguardante terreni e fabbricati di proprietà della società ricorrente siti in Comune di Roccasecca.

Nel ricorso, in via preliminare si eccepiva la violazione dell'art.7 della legge 212/2000, in quanto nell'atto impugnato non vengono indicate le modalità con cui viene liquidato l'ammontare del contributo richiesto. Nel merito, si contestava il potere impositivo del Consorzio di Bonifica in quanto, secondo il R.D. n° 215/1933 art. 10, il Consorzio può imporre contributi solamente per gli immobili ricadenti all'interno del comprensorio, ma che traggono profitto dalle opere del Consorzio, profitto che deve essere singolarmente dimostrato e proporzionalmente quantificato.

Secondo la ricorrente, nel caso in esame i suoi terreni non hanno ricevuto alcun beneficio diretto e specifico così come dimostrato dalla perizia tecnica redatta dal Geom. Donato Coletti.

Si costituiva in giudizio il Consorzio di Bonifica Valle del Liri chiedendo la conferma del proprio operato, ed in particolare, riguardo al difetto di motivazione, precisava che la necessità della motivazione riguarda gli atti impositivi e non l'ingiunzione di pagamento. Per quanto riguarda l'eccezione relativa alla carenza del potere impositivo, il Consorzio rilevava che l'assoggettamento degli immobili al contributo consortile è subordinato esclusivamente all'inclusione degli stessi nel perimetro di contribuenza e tale inclusione esonera il Consorzio stesso dall'onere della prova del beneficio ricevuto dal contribuente.

La CTP accoglieva il ricorso compensando le spese.

I **motivi di appello** sono i seguenti:

1. Nullità della sentenza per violazione di legge relativo all'erronea attribuzione dell'onere probatorio.

Con la decisione impugnata, ad avviso dell'appellante, i giudici di prime cure hanno fatto malgoverno dei precetti giurisprudenziali. Imputando l'onere di provare il beneficio arrecato all'immobile al Consorzio sulla scorta di generiche contestazioni e non di specifica impugnativa del Piano di classifica e/o del Perimetro di Contribuenza regolarmente approvati e pubblicati nelle forme di legge, sono incorsi in palese errore, che di fatto rende illegittima la decisione qui impugnata.

L'appellante chiede quindi la riforma della sentenza, con conferma dell'avviso e vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio.

Nelle **controdeduzioni** MAD S.r.l. chiede di confermare integralmente la sentenza e, per l'effetto di annullare l'ingiunzione di pagamento n. 3390021027 notificata in data 11/05/2018 emessa dal Consorzio di Bonifica Valle del Liri, con condanna della controparte al pagamento di diritti, spese ed onorari del giudizio, con gli interessi ex lege.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Come ribadito recentemente dalla Corte di Cassazione, Sez. 5, nella sentenza n. 11431 del 8/04/2022 "*In tema di opposizione a cartella di pagamento avente per oggetto contributi di bonifica, il presupposto impositivo che consiste, ai sensi degli artt. 860 c.c. e 10 del r.d. n. 215 del 1933, nel vantaggio diretto ed immediato per l'immobile, deve ritenersi presunto in ragione dell'avvenuta approvazione del piano di classifica e dell'inclusione dell'immobile nel perimetro di intervento consortile, sicché spetta al contribuente l'onere di provare l'inadempimento del consorzio agli obblighi derivanti dalle indicazioni contenute nel piano di classifica; in assenza di tali requisiti, grava, invece, sul consorzio l'onere di provare che il contribuente sia proprietario di un immobile sito nel comprensorio, nonché il conseguimento, da parte del suo fondo, di concreti benefici derivanti dalle opere eseguite*".

Tale inquadramento giuridico della questione è dominante in giurisprudenza, ma va precisato per tener conto delle modifiche al regime probatorio introdotte dalla L. 130/2022 (v. infra).

Con l'unico motivo di appello, il Consorzio ribadisce la sua posizione, ritenendo che il suddetto orientamento della giurisprudenza di legittimità sulla distribuzione dell'onere probatorio ne legittimi l'operato nel caso concreto.

Ciò non può essere condiviso, perché l'appellante valorizza eccessivamente presunzioni che sono solo relative, e non prende posizione in ordine agli elementi che la società contribuente ha fornito circa l'inesistenza dei fatti costitutivi della pretesa.

Come regola generale, l'inclusione dell'immobile nel perimetro di contribuzione e la sua valutazione nell'ambito di un piano di classifica comporta l'onere per il contribuente, che impugni la cartella esattoriale affermando l'insussistenza del dovere contributivo, di provare l'inadempimento delle indicazioni contenute nel piano, e segnatamente la mancata esecuzione o il non funzionamento delle opere da questo previste, poichè il vantaggio diretto ed immediato per il fondo costituisce il presupposto dell'obbligo di contribuzione, ai sensi dell'art. 860 c.c.. Ciò significa che non esiste un obbligo di specifica impugnativa del piano di classifica e/o del perimetro di contribuzione, quale adempimento presupposto ai fini della contestazione, come sostiene il Consorzio.

Il thema decidendum, nel caso concreto, si limita quindi alla verifica del fatto che il contribuente abbia o meno fornito la prova dell'inadempimento consortile.

Al riguardo, la società contribuente ha contestato mediante apposita perizia di aver ricevuto il beneficio, che l'appellante pretende invece di veder riconosciuto per il semplice presupposto dell'inserimento nel perimetro di contribuzione. Non si è quindi trattato di "generiche contestazioni", come sostiene il Consorzio, ma di critiche circostanziate e specifiche, attuate mediante l'assolvimento dell'onere di indicare ed esperire i relativi mezzi di prova, secondo l'orientamento giurisprudenziale cui lo stesso Consorzio ha fatto riferimento.

Pertanto, a ben vedere, alla luce della ridefinizione dell'onere probatorio in sede processuale tributaria operata dal comma 5-bis dell'art. 7, D.Lgs. 546/1992, introdotto dall'art. 6 della L.130/2022, sarebbe stato anche sufficiente addurre idonee presunzioni contrarie da parte della società contribuente, per ribaltare l'onere nuovamente sull'ente impositore, poiché l'obbligazione del Consorzio consiste nello svolgimento di una concreta e periodica prestazione di servizio, attività che non può certo ritenersi accertata per legge, ma che va soltanto presunta, in assenza di puntuali contestazioni; e quando tali contestazioni vengano mosse in modo circostanziato, l'adempimento va verificato e provato dall'ente impositore, sulla base del concreto beneficio arrecato, che costituisce, unitamente all'ubicazione dell'immobile nel comprensorio consortile, il presupposto dell'obbligo di contribuzione e del corrispondente potere impositivo del Consorzio.

In ogni caso, le conclusioni della perizia prodotta dalla società non sono state specificamente contestate dal Consorzio, e devono quindi ritenersi provate ai sensi dell'art. 115 c.p.c..

La sentenza impugnata va dunque confermata.

P.Q.M.

La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, Sez. 11

visti gli artt. 52 e ss. D.Lgs. 546/1992

- rigetta l'appello e condanna l'appellante al pagamento delle spese del giudizio, che liquida in € 500 oltre accessori di legge.

Roma, 25 ottobre 2023

Il Giudice estensore

Luca Maria Blasi

Il Presidente Pietro Perla